

e-government

Privacy 2° incontro



Fine



Internet

100%

PRIVACY

- TUTELA DEI DATI PERSONALI
 - Il nuovo codice in vigore dal 1/01/2004

www.garanteprivacy.it

www.perrone.it/privacy

La legge 675/96 viene abrogata

- Entra in vigore il Codice in Materia di protezione dei Dati Personali

G.U. 29 Luglio 2003 serie generale n. 174

Supplemento ordinario 123/L (Decreto Legislativo del 30/06/2003 196)

Cos'è il D.L. 196 ?

- E' l'insieme di regole per gestire nel rispetto degli individui i dati personali dei cittadini.
- Devono essere garantite nel massimo rigore le **regole prestabilite**

Cos'è un dato personale ?

- Qualunque informazione relativa a:
 - Persona Fisica
 - Giuridica
 - Ente o Associazione

Identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero identificativo personale.


Cos'è il trattamento ?

- Qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici concernenti la:
 - Raccolta
 - Registrazione
 - Organizzazione
 - Conservazione
 - Consultazione
 - Elaborazione
 - Modificazione
 - Selezione
 - Estrazione
 - Raffronto
 - Utilizzo
 - Interconnessione
 - Blocco
 - Comunicazione
 - Diffusione
 - Cancellazione
 - Distruzione dei dati se non registrati in una banca dati

I precetti

- Garantire che i dati trattati vengano trattati solo per i motivi per cui vengono raccolti.
- Garantire la sicurezza dei dati trattati e cioè che non vengano persi, danneggiati o distrutti
- Garantire che i dati siano corretti e non eccedano al bisogno nell'uso e nel tempo
- Rispondere in maniera esaustiva e tempestiva alle richieste degli interessati.

Chi sono gli attori ?



Chi è il responsabile ?

Il Responsabile (Art. 29)

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. (ommiss) più soggetti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.


Conoscenza del responsabile

- Informatica
- Reti
- Legge
- Sistemi di sicurezza passiva
- Sistemi di sicurezza attiva
- Organizzazione

Capacità del responsabile

- Analisi
- Ricerca
- Percezione
- Interpretazione
- Problem solving

Il titolare è il responsabile del trattamento



Il codice

- Unico riferimento normativo
- Unico riferimento tecnico
- Organizzazione specifica per tipologia
- Codici di deontologia

Differenze

- Differenze con la precedente normativa:

Sistema di notifica

- Trattamenti identificati
- Via telematica
- Registro interpellabile via internet

Obblighi verso interessati

- Recupero dati in tempi brevi
- Risposte e accessi in tempi brevi

Misure minime di sicurezza

- Nuove misure minime
- Misure adeguate
- Obblighi documentali

Blocchi

- Blocco dei trattamenti
- Inutilizzabilità dei dati


Sanzioni

- Inasprimento del reato amministrativo
- Inasprimento del reato penale

Le scadenze

- 30/04/04 la notifica al garante dei dati trattati all'1/1/04
- 30/06/04 misure minime
- 31/12/04 adeguamento degli strumenti e dei metodi organizzativi

Misure atte ad evitare il danno



INFORMATIVA

L'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 stabilisce l'obbligo per chi raccoglie e tratta dati personali di fornire l'informativa all'interessato (ossia alla persona cui si riferiscono i dati personali). Le informazioni che devono essere fornite, in forma orale o scritta, all'interessato al momento della raccolta dei dati personali sono:

- le finalità e modalità del trattamento;
- l'obbligatorietà o meno del rilascio dei dati e le conseguenze del rifiuto di fornirli;
- i soggetti a cui possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- i diritti riconosciuti dalla legge all'interessato;
- le generalità del titolare e del/i responsabile/i del trattamento dei dati personali.

Nel caso di raccolta e trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, l'informativa deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento. L'informativa relativa all'attività di competenza di ogni Struttura amministrativa del Comune di Trento è affissa e disponibile presso le sedi delle Strutture stesse.

L'informativa relativa ai singoli procedimenti o istanze è contenuta o allegata alla modulistica predisposta.

Vediamo alcuni esempi nella P.A.

Esempio

Un comune °

Una Banca

IL DPSS Esempi

Un comune

Uno sguardo all'Anci

Una soluzione consorziata

La notifica

Responsabilità (art 15)

Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del C.C.

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 1.

Art 11.

- Leicità del trattamento.
- Raccolta per scopi determinati.
- Esattezza e aggiornamento.
- Pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità.
- Conservazione

(art 2050 CC)

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

Abrogati:

~~Legge 675 del 31/dicembre/1996
Legge 325 del 3/novembre/2000
Decreto legislativo 9/maggio/1997 n.123
Decreto Legislativo del 28/luglio/1997 n.255
Decreto Legislativo del 13/maggio/1998 n.171
Decreto Legislativo del 6/novembre/1998 n.389
Art 1 Decreto Legislativo del 8/maggio/1998 n.135
Decreto Legislativo del 30/luglio/1999 n.281 no art 8 cl , 11 e 12
Decreto Legislativo del 30/luglio/1999 n.282
Decreto Legislativo del 28/dicembre/2001 n.467
Decreto del Presidente della Repubblica del 28/lug/1999 n.318
Artt. 12,13,14,15,16,17,18,19,20
del Decreto del Presidente della Repubblica del 31/mar/1998 n.501~~

TESTO UNICO

Costituito da:

- 186 Articoli
- 3 Parti
- 24 Titoli
- 48 Capi

3 Allegati

Codici Deontologici

Disciplinare Tecnico

Trattamenti non occasionali
in ambito giudiziario

Parte I Disposizioni Generali

Titolo I	Principi generali
Titolo II	Diritti dell'interessato
Titolo III	Regole generali per il trattamento dei dati
Titolo IV	Soggetti che effettuano il trattamento dei dati
Titolo V	Sicurezza dei dati e dei sistemi
Titolo VI	Adempimenti
Titolo VII	Trasferimento dei dati all'estero

Parte II Disposizioni relative a specifici settori

Titolo I	Trattamenti in ambito giudiziario
Titolo II	Trattamenti da parte di forze di polizia
Titolo III	Difesa e sicurezza dello stato
Titolo IV	Trattamenti in ambito pubblico
Titolo V	Trattamenti di dati personali in ambito sanitario
Titolo VI	Istruzione
Titolo VII	Trattamenti per scopi storici , statistici o scientifici
Titolo VIII	Lavoro e previdenza sociale
Titolo IX	Sistema bancario, finanziario ed assicurativo
Titolo X	Comunicazioni elettroniche
Titolo XI	Libere professioni e investigative
Titolo XII	Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica
Titolo XIII	Marketing diretto

Tutela dell'interessato

Parte III Tutela dell'interessato e sanzioni

Titolo I	Tutela amministrativa e giurisdizionale
Titolo II	L'Autorità
Titolo III	Sanzioni
Titolo IV	Disposizioni modificate, abrogative, transitorie e finali

Codici di Deontologia

- A 1 Trattamenti nell'esercizio attività Giornalistiche
- A 2 Trattamenti per scopi storici
- A 3 Trattamenti per scopi statistici e ricerca nel Sistema
Statistico Nazionale

Disciplinare Tecnico Misure Minime di Sicurezza

- Trattamenti con l'ausilio di mezzi elettronici
- Trattamenti senza l'ausilio di mezzi elettronici

MINIMIDE MINIME

Nuovi obblighi

Sistemi di backup

**Ripristino dati e sistemi
entro termini compatibili
con diritti dell'interessato**

Addestramento incaricati

Documento Programmatico della sicurezza

Allegato nel bilancio

Verifiche sistemi protezione dati


Verifiche sistemi di salvataggio dati

Certificazione del DPS

COS'E' IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO

- **COSA E' IL DPSS:** E' l'unico documento in grado di attestare l'adeguamento della struttura alla normativa. Il DPSS è un manuale di pianificazione della sicurezza dei dati in azienda. In ogni caso si tratta di un consistente piano per la sicurezza dei dati, un manuale scritto ed avente data certa a prova formale dell'adeguamento sostenuto.
- **SCOPO DEL DPSS:** descrivere la situazione attuale (analisi dei rischi, distribuzione dei compiti, misure approntate, distribuzione delle responsabilità ecc.) ed il percorso di adeguamento prescelto dalla struttura per adeguarsi alla normativa privacy.
- **TEMPI DI STESURA DEL DPSS:** il documento programmatico richiede una attenta valutazione della situazione aziendale e dei trattamenti effettuati. Per questo motivo i tempi di stesura del DPSS variano da tre settimane a due mesi.
- **PRECISAZIONI:** il documento deve avere data certa e deve essere aggiornato annualmente. Il testo unico impone come data per la redazione e l'aggiornamento il 31 marzo di ogni anno. Una copia del DPSS deve essere custodita presso la sede per essere consultabile e deve essere esibita in caso di controlli.

SICUREZZA INFORMATICA



TRATTAMENTO ILLECITO

**Tutti trattamenti diventano illeciti
se non vengono rispettate le prescrizioni
minime di sicurezza**

**Sospensione del trattamento
anche in via preventiva,
senza necessità di sentenza.**

SANZIONI

Illeciti civili

Articolo	Definizione	Minimo	Massimo	Note
161	Assenza informativa	€ 3.000,00	€ 18.000,00	Ammezzata x3
	Se dati sensibili o a rischio	€ 5.000,00	€ 30.000,00	Ammezzata x3
163	Omessa/ircompleta notifica	€ 10.000,00	€ 60.000,00	
164	Omessa informativa la garante o esibizione documenti	€ 4.000,00	€ 24.000,00	

Illeciti penali

Articolo	Definizione	Minimo	Massimo	Note
167	Trattamento illecito	6 mesi	3 anni	Reclusione
168	Falsità dei dati relativi al Garante	6 mesi	3 anni	Reclusione
169	Omessa adozione misure di sicurezza		2 anni	Arresto
		€ 10.000,00	€ 50.000,00	Ammezzata
170	Inosservanza provvedimenti del Garante	3 mesi	2 anni	Arresto

Responsabilità Civili

Articolo	Definizione
2050 C.C.	Responsabilità oggettiva per attività pericolose
2049 C.C.	Responsabilità preletta in capo a padroni e committenti
Legge 547/1993	Crimini illeciti commessi da dipendenti e addebitabili a terzi

IL CONTROLLO

E' stato siglato un protocollo di intesa tra la G.d.F. ed il Garante per un'intensa attività di controllo.

La G.d.F. svolgerà attività ispettive con proprio personale presso tutti i titolari controllando banche dati e luoghi ove si svolgono i trattamenti.

Le ispezioni serviranno per cancellare sacche di non applicazione della legge e per evitare disparità di trattamento tra i privati che hanno sopportato spese per adeguarsi e chi non lo ha fatto:
una forma di concorrenza sleale.
(rel.annuale al Parlamento dell'Autorità Garante)

ALCUNI ARTICOLI

- Art. 1
Diritto alla protezione dei dati personali
- 1. **Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.**
- Art. 2
Finalità
- 1. **Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.**
- 2. **Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.**

- Art. 3
Principio di necessità nel trattamento dei dati
- 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

• MISURE MINIME DI SICUREZZA

• Art. 33

Misure minime

- 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

• Art. 34

Trattamenti con strumenti elettronici

- 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
 - a) autenticazione informatica;
 - b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
 - c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
 - d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
 - e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
 - f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
 - g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
 - h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Art. 35

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

- 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:
 - a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
 - b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
 - c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36

Adeguamento

- Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

- ADEMPIMENTI

- Art. 37

- *Notificazione del trattamento*

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
 - a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
 - b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
 - c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
 - d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
 - e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
 - f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

- Art. 38

- *Modalità di notificazione*

- 1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
- 2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
- 3. Il Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
- 4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
- 5. Il Garante può individuare altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste dalla normativa vigente.
- 6. Il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

- Art. 39
Obblighi di comunicazione
- 1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
 - a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante convenzione;
 - b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
- 2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del Garante.
- · La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
- Art. 40
Autorizzazioni generali
- Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
- Art. 41
Richieste di autorizzazione
- 1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni.
- 2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo giustificano.
- 3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
- 4. Se il richiedente è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
- 5. In presenza di particolari circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

TEST DI AUTO - PRIVACY

- Come gestiamo la Privacy ?



Conclusioni

- TUTTO I TESTO COMPLETO IN FORMATO PDF
- Si può fare di tutto purchè si seguano le regole !

I MODELLI

- [Link ad alcuni facsimili](#)

- [Link ad alcune FAQ e precisazioni](#)